

UNIONE TERRE DI CASTELLI

(Prov. di Modena)

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI ED I COMUNI
DI CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO,
SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA E ZOCCA PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA,
PERIODO 1° GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2020.**

Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Premesso che:

- la legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo":

- al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente definisce, quali principi generali, la promozione e la disciplina della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
- definisce la competenza delle Regioni nella determinazione dei criteri per l'adozione, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, di un programma di prevenzione del randagismo;
- definisce la competenza dei Comuni, singoli o associati, nella gestione dei canili, gestione da svolgere direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti

	privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari	
	preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti;	
	- la legge regionale n. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il	
	controllo della popolazione canina e felina":	
	• recependo la legge n. 281/1991, promuove e disciplina la tutela	
	degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i	
	maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di	
	accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di	
	favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la	
	salute pubblica e l'ambiente;	
	• indica i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la	
	Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed	
	animaliste interessate non aventi fini di lucro, quali attuatori,	
	ognuno nell'ambito delle proprie competenze, degli interventi per	
	la tutela ed il controllo della popolazione canina, al fine di	
	prevenire il randagismo;	
	- sulla base delle sopraccitate disposizioni di legge è fatto quindi	
	obbligo ai Comuni di garantire il funzionamento del servizio di	
	ricovero, protezione e controllo della popolazione canina;	
	- a tale fine il Comune di Savignano sul Panaro ha gestito dal 1989 e	
	fino al giugno 2017, in nome e per conto dei Comuni di Castelvetro di	
	Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Vignola e Zocca, il	
	suddetto servizio avvalendosi, prima, del canile intercomunale ubicato	
	sul proprio territorio in Via Claudia n. 7132 e successivamente,	
	dall'anno 2013, per inadeguatezza della suddetta struttura, di quella	

sita in San Giovanni Persiceto (Bo), in Via Garzolè, n. 1;

- con atto n. 63/2016 del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli è stato approvato l'atto di indirizzo "Affido, assistenza veterinaria, cure e gestione dei cani e gatti, nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli", nel quale è esposta la fattibilità di una innovativa modalità di gestione, in linea con la legge regionale n. 27/2000, basata sulle seguenti linee di azione:

- una più stretta collaborazione con il mondo associazionistico;
- promozione dell'affido immediato;

- con il suddetto atto n. 63/2016 del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli, è stato incaricato il Dirigente della Struttura Tecnica dell'Unione Terre di Castelli dell'adozione di tutti i conseguenti adempimenti ed in particolare dei rapporti con i Comuni interessati alla sottoscrizione di un accordo per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina;

Dato atto che:

- l'avvio della nuova modalità di gestione e l'attivazione delle iniziative di promozione dell'affido previste nel suddetto atto n. 63/2016 del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli si prevede possa avvenire a far data dal 1° gennaio 2018;

TUTTO CIO' PREMESSO E DATO ATTO,

TRA

- **l'UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"**, C.F. e Partita Iva 02754930366, con sede in Vignola - Via Bellucci n. 1, rappresentata

dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore Emilia Muratori,
in esecuzione della deliberazione C.U. n. 53 del 28.09.2017;

- il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA**, C.F. e Partita Iva
00285350369, con sede in Piazza Roma n. 5, in persona del Sindaco e
legale rappresentante pro-tempore Fabio Franceschini, in esecuzione
della deliberazione C.C. n. 65 del 27/09/2017;

- il **COMUNE DI MARANO SUL PANARO**, C.F. e Partita Iva
00675950364, con sede in Piazza Giacomo Matteotti n. 17, in persona
del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore Emilia Muratori, in
esecuzione della deliberazione C.C. n. 36 del 26/09/2017;

- il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO**, C.F. e Partita Iva
00242970366, con sede in Via Doccia n. 64, in persona del Sindaco e
legale rappresentante pro-tempore Germano Caroli, in esecuzione
della deliberazione C.C. n. 27 del 29/09/2017;

- il **COMUNE DI VIGNOLA**, C.F. e Partita Iva 00179790365, con sede
in Via Bellucci n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentate
pro-tempore Simone Pelloni, in esecuzione della deliberazione C.C. n.
49 del 27/09/2017;

- il **COMUNE DI ZOCCA**, C.F. e Partita Iva 00717780365, con sede in
Via del Mercato n. 104, in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro-tempore Sig. Gianfranco Tanari, in esecuzione
della deliberazione C.C. n. 68 del 26/09/2017;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Al fine di assicurare in modo coordinato e funzionale il servizio di

ricovero, protezione e controllo della popolazione canina, i Comuni sopraelencati si associano tra di loro, individuando nell'Unione Terre di Castelli l'Ente capofila per la gestione del suddetto servizio per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

L'Unione Terre di Castelli, a mezzo della propria struttura, provvederà, in nome e per conto dei Comuni associati a tutti i conseguenti adempimenti, compreso l'affidamento, per il periodo di validità della presente convenzione, dei servizi oggetto di considerazione a soggetti qualificati in conformità alla legge regionale n. 27/2000.

La presente convenzione disciplina modalità, tempi e rapporti finanziari tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni associati.

ART. 2 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina consiste:

- nello svolgimento della procedura di selezione del soggetto fornitore dei suddetti servizi;

- nella cura dei rapporti economici con il suddetto fornitore e nelle relative attività di controllo del suo operato che riguarda le seguenti attività:

a) custodia dei cani e assistenza veterinaria presso idonea struttura;

b) accalappiamento animali randagi e/o morsicatori sul territorio dei Comuni associati;

c) raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti sul territorio dei Comuni associati e all'interno della struttura;

d) recupero e assistenza veterinaria degli animali incidentati sul territorio dei Comuni associati.

ART. 3 – POLITICHE INCENTIVANTE L'ADOZIONE

Nel periodo di validità della convenzione verranno adottate le politiche incentivanti l'adozione indicate nell'atto di indirizzo approvato con atto n. 63/2016 del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli.

ART. 4 – SOSTEGNO ALLA STRUTTURA TECNICA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

Nel periodo di validità della convenzione, l'Unione potrà affidare, ad associazioni animaliste e zoofile o a soggetti privati riconosciuti dalla legge n. 281/1991, il compito del sostegno al personale della Struttura Tecnica dell'Unione Terre di Castelli nelle attività di monitoraggio dello svolgimento del servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina e della promozione delle politiche incentivanti le adozioni.

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

Le spese relative alla gestione del servizio di cui all'art. 2, alle politiche incentivanti l'adozione di cui all'art. 3 ed al sostegno al personale della Struttura Tecnica dell'Unione Terre di Castelli di cui all'art. 4, saranno ripartite, a consuntivo, fra i Comuni convenzionati in proporzione al numero dei cani ospitati per singolo Comune e per i corrispondenti tempi di fruizione del servizio di ospitalità, anticipate dall'Unione Terre di Castelli e rimborsate alla stessa dai Comuni associati.

La previsione di spesa annua è per un imponibile pari a € 79.200,00, oltre a € 17.424,00 per IVA, quindi per un totale di € 96.624,00, così suddiviso per singolo Comune:

- Castelvetro: totale annuo € 26.352,00 (o.f.i.);
- Marano sul Panaro: totale annuo € 6.588,00 (o.f.i.);
- Savignano sul Panaro: totale annuo € 26.352,00 (o.f.i.);
- Vignola: totale annuo € 30.744,00 (o.f.i.);
- Zocca: totale annuo € 6.588,00 (o.f.i.).

Ogni Comune, sulla base dei dati di stima comunicati dall'Unione Terre di Castelli, assumerà il relativo impegno di spesa per la propria quota parte e provvederà, contestualmente, a versare un anticipo pari al 50% del totale presunto; il saldo dovrà essere pagato entro due mesi dalla comunicazione dei dati relativi all'approvazione del consuntivo relativo alla gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

Se nel corso dell'esercizio si prospettasse, per effetto dell'aumento dei cani ospitati, un costo superiore rispetto a quello preventivato, l'Unione dovrà darne tempestiva informazione a ciascun Comune per la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

ART. 6 - DURATA

La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

ART. 7 - ONERI

Gli oneri relativi alla stipula della presente convenzione vengono anticipati dall'Unione Terre di Castelli e ripartiti tra i Comuni

convenzionati secondo il criterio sopra descritto.

ART. 8 ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B) al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

Il presente atto, composto da numero sette pagine scritte per intero e numero ventidue righe della pagina otto, viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Affari Generali dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli".

Letto, approvato e sottoscritto.

per l' **UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI**

IL PRESIDENTE (Emilia MURATORI)

per il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA**

IL SINDACO (Fabio FRANCESCHINI)

per il **COMUNE DI MARANO SUL PANARO**

IL SINDACO (Emilia MURATORI)

per il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO**

IL SINDACO (Germano CAROLI)

per il **COMUNE DI VIGNOLA**

IL SINDACO (Simone PELLONI)

per il **COMUNE DI ZOCCA**

IL SINDACO (Gianfranco TANARI)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59, DPR 10 novembre 1997 n. 513, D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.A. (<http://www.firma.infocert.it>).

Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

(luogo)

(data)

(qualifica)

(cognome-nome)